



Termini di pagamento

Scadenza ordinaria per il versamento

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

- entro il **30 Giugno 2025** per il versamento senza 0,40%.
- oppure entro il **30 Luglio 2025** per il versamento con 0,40% (**anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%**).

Differimento dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli ISA

L'art. 13 del Decreto Legge n. 84/2025 del 17 giugno 2025, pubblicato in G. U. n. 138 del 17/06/2025 ha previsto che per i soggetti:

- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- soggetti aderenti al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014;
- soggetti aderenti al regime di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011;
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Per i soggetti ISA di cui sopra è stata approvata la proroga del termine di versamento del diritto annuale.

Questi potranno effettuare il pagamento del diritto annuale:

- entro il **21 luglio 2025** per il versamento senza 0,40%;
- oppure entro il **20 agosto 2025** per il versamento con 0,40% (**sempre dovuto anche in caso di compensazione con altri tributi**).

Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto legge in oggetto si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2025 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

Scadenza per le iscrizioni in corso d'anno

Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2025 **pagano al momento del deposito della domanda** (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento **con modello F24 nei trenta giorni successivi**.

Si ricorda che tutti i soggetti iscritti per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento dell'iscrizione, ma dovranno provvedere al versamento, alla scadenza ordinaria, alla Camera in cui erano iscritti all'1/1 (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato al momento dell'iscrizione all'altra Camera).



Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare

Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio **in una data diversa dal 31/12**, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della **scadenza del primo acconto delle imposte**, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):

- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, **l'ultimo giorno** del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, **l'ultimo giorno** del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, **l'ultimo giorno** del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (**solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12**) coincide con quello del **giorno di chiusura** dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):

1º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2024; versamento del diritto 2025 entro il 30/06/2025.

2º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2025, versamento del diritto 2025 entro il 31/10/2025.

3º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2025, versamento del diritto 2025 entro il 31/03/2026.

Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato - in base a proroga prevista nello statuto - in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2025, 01/12/2025, 30/04/2026.

È sempre possibile effettuare il pagamento negli **ulteriori 30 giorni** successivi, maggiorando gli importi dovuti dello **0,40%** (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Nel caso di **passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa**, si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo **stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1)** viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno **(n)**: ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto **al momento dell'iscrizione**, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - **effettueranno di nuovo il versamento** per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.



Ufficio Diritto Annuale [1]

Nominativo Ufficio Diritto Annuale

Indirizzo Via dell'Edilizia - Potenza

CAP 85100

Telefono 0971412318

Email diritto.annuale@basilicata.camcom.it

PEC cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it

Orari

Accesso al pubblico:

Lunedì: dalle 9,00 alle 13,00

Martedì: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 17:15

Mercoledì: dalle 9,00 alle 13,00

Giovedì: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 17:15

Venerdì: dalle 9,00 alle 13,00

Personale Assegnato

Responsabile: Dr.ssa Annamaria Caterino - Tel. 0971412333 Email: annamaria.caterino@basilicata.camcom.it

- Dott Vincenzo Genovese - Tel. 0971412333 Email: vincenzo.genovese@basilicata.camcom.it
- Dott.ssa Carmela Lupo - Tel. 0835338433 Email: carmela.lupo@basilicata.camcom.it
- Dott. Massimo Di Mauro (Collaboratore Esterno) Tel. 0971412320 Email: massimo.dimauro@basilicata.camcom.it

Note

Dirigente d'area:

[AVV. CATERINA FAMULARO \[2\]](#)

Incarico di Elevata Qualificazione:

[DOTT. VINCENZO D'ELICIO \[3\]](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

1 voti)

Media: 1 (

Rate

Ultima modifica: Domenica 13 Luglio 2025

Condividi

Source URL: <https://www.basilicata.camcom.it/diritto-annuale/termini-di-pagamento>

Collegamenti

[1] <https://www.basilicata.camcom.it/contatto/ufficio-diritto-annuale>

[2] <https://www.basilicata.camcom.it/contatto/dirigente-darea-vice-segretario-generale>

[3] <https://www.basilicata.camcom.it/contatto/registro-imprese>